



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 5 – 2020

Oggetto: *disciplina degli accosti, in via preferenziale ma non esclusiva, nel porto di Monfalcone.*

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 (così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232), con particolare riferimento agli artt. 6, 8, 14, 16 e 24;

VISTO il DPR n. 57 di data 29 marzo 2018 “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all’Autorità di Sistema Portuale;

VISTA l’ordinanza n. 35 del 21 giugno 2019 di questa Autorità di Sistema Portuale relativa all’applicazione del Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone;

VISTA l’ordinanza n. 65 del 23 settembre 2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale relativa alla “Disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei porti di Trieste e Monfalcone”;

CONSIDERATO che le aree destinate allo svolgimento delle attività portuali all’interno del porto di Monfalcone (Porto Rosega) sono organizzate come segue, anche ai sensi dell’ordinanza 35/2019:

- area destinata alla viabilità ordinaria;
- aree libere di banchina (40 metri dal filo banchina) dove gli operatori portuali espletano le operazioni di carico e scarico delle navi;
- aree assentite in concessione agli operatori portuali: Compagnia Portuale s.r.l. a socio unico, Midolini F.lli S.p.A., MarterNeri S.p.A. e C.E.T.A.L. S.r.l. con atti rilasciati dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- aree assentite in concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione a: Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese, Enel, Gruppo Ormeggiatori, Telecom S.p.A., Cimolai Heavy lift S.r.l.;
- varie aree destinate al deposito temporaneo con apposito decreto n. 5413 di data 8 ottobre 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia ed oggi già utilizzate ai sensi dell’art. 50 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO altresì che all’interno dell’ambito portuale esistono aree di proprietà privata tra cui si individuano le più rilevanti quali le aree dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (date in concessione alla MarterNeri S.p.A.);

CONSIDERATO inoltre che al di fuori del nucleo portuale ma ricompreso nell’ambito portuale di Monfalcone esistono due soggetti, rispettivamente la Molino Casillo S.p.A. e la A2A Energie Future S.p.A., ciascuno detentore di una concessione demaniale marittima integrata con l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali specifiche o all’approvvigionamento energetico, rilasciate (ex art. 18 L. 84/94) con lo scopo di utilizzare in via esclusiva una banchina portuale;

TENUTO CONTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, col citato decreto n. 5413/2013, ha individuato quali aree destinate alla sosta temporanea di merci e materiali l'area prospiciente gli approdi 1, 2 e 3 all'interno del porto di Monfalcone e per l'effettuazione di operazioni di imbarco e sbarco di merci ha posto la condizione che queste ultime fossero containers e casse mobili, nonché veicoli e/o complessi veicolari, con peso massimo complessivo a terra non superiore a 56 tonnellate e comunque non superiore alle 10 tonnellate per asse, e altra tipologia di merce non pulvirolienta;

FERMO RESTANDO l'art. 62 (*Preferenze negli accosti*) del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima – per il quale il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che si tratti di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi –, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 6 della Legge n. 84/1994, disciplina la gestione degli spazi di banchina in modo tale da realizzare il miglior utilizzo della banchina pubblica, ridurre al minimo le attese delle navi in rada, migliorare la sicurezza e l'organizzazione del lavoro in banchina, sviluppare al massimo le potenzialità di traffico del Porto di Monfalcone, secondo le aspettative di cui ai piani di traffico delle imprese autorizzate;

SENTITA in merito e raccolti i suggerimenti della Capitaneria di Porto di Monfalcone;

ORDINA

Art. 1 (Accosti preferenziali) - A partire dalla data del 1° marzo 2020, avendo a riferimento quale parametro di individuazione dell'accosto la numerazione delle bitte e considerando a tal fine, quale riferimento, la collocazione dei cavi di ormeggio "alla lunga" di prora e di poppa del naviglio destinato all'ormeggio a Porto Rosega, vengono individuate le seguenti modalità di ormeggio:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Dalla bitta 14 alla bitta 21 | spazio di banchina dedicato al naviglio di qualunque tipologia secondo la regola dell'ordine di arrivo in conformità con la disposizione di cui all'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima; |
| Dalla bitta 22 alla bitta 32 | spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia "car carrier" ossia di trasporto mezzi rotabili operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 C.E.T.A.L S.r.l.; |
| Dalla bitta 33 alla bitta 40 | spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia "general cargo" operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 MIDOLINI F.lli S.p.A.; |
| Dalla bitta 41 alla bitta 48 | spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia "general cargo" operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 COMPAGNIA PORTUALE S.r.l. a socio unico; |
| Dalla bitta 49 alla bitta 56 | spazio di banchina dedicato al naviglio di qualunque tipologia secondo la regola dell'ordine di arrivo in conformità con la disposizione di cui all'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima. |

Al fine di consentire il pieno utilizzo degli ormeggi lungo tutta la banchina portuale, è disposta la rimozione del limite posto alla tipologia di merce da trattare negli approdi 1, 2 e 3 di cui al già menzionato decreto n. 5413 di data 8 ottobre 2013.

Per le restanti imprese autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 (MARTERNERI S.p.A. e CIMOLAI HEAVY LIFT S.r.l.), per le quali non vi è l'individuazione di una specifica disciplina preferenziale degli spazi portuali di banchina, ne sarà comunque assicurata l'operatività.

Le modalità di ormeggio potranno essere oggetto di variazione sulla base di un'insindacabile valutazione da parte dell'Autorità Marittima competente finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione negli specchi acquei compresi nell'ambito portuale di Monfalcone. I casi nei quali verrà esclusa la possibilità di applicazione della presente ordinanza saranno individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 2 (Permanenza negli accosti ed eventuali movimenti della nave) - Per gli ormeggi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, per i quali è definita una disciplina di preferenza di accosto ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima, la regolamentazione della permanenza finalizzata allo svolgimento delle operazioni portuali è la seguente:

- a) Gli spazi di banchina compresi tra la bitta 22 e la bitta 32, dalla bitta 33 alla bitta 40 e dalla bitta 41 alla bitta 48 sono utilizzati secondo la citata disciplina preferenziale e comunque in via non esclusiva;
- b) In caso di utilizzo di uno dei citati spazi di banchina da parte di naviglio non operato dall'impresa autorizzata citata al precedente art. 1, lo spazio di banchina dovrà essere liberato a seguito del preavviso di 48h diramato dall'Autorità Marittima sulla base di specifica indicazione ricevuta da questa Autorità di Sistema Portuale. Nel caso in cui le operazioni non fossero state completate, saranno ultimate utilizzando lo spazio di banchina idoneo e libero fra quelli disponibili con priorità rispetto ad eventuale altra nave in arrivo;
- c) In caso di utilizzo di spazio di banchina preferenziale, allo scopo di rendere effettivo il miglior utilizzo della banchina pubblica, l'usuale operatività dovrà essere rinforzata utilizzando in via ordinaria l'estensione del 3° turno con completamento di personale utilizzando l'intero arco temporale dalle 20.30 alle 07.30 (4° turno complementare);
- d) Le navi che saranno operate da imprese che dispongono di accosto preferenziale dovranno, in via prioritaria, utilizzare l'accosto loro dedicato, evitando di utilizzare lo spazio di banchina dedicato al naviglio di qualunque tipologia secondo la regola dell'ordine di arrivo in conformità con la disposizione di cui all'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima.

Tale disciplina è valida per tutti i giorni dell'anno (incluse domeniche, prefestivi e festivi).

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione *Avvisi - Ordinanze* del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 27 FEB. 2020

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

